

Porto di Ancona

Ordinanza n. 35 del 31/03/2026

- OGGETTO** **INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA E DELLA SOSTA LUNGO LA BANCHINA NAZARIO SAURO DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 22.00 DEL 02.04.2026 - TRANSITO IN SICUREZZA DI CONVOGLI CHE SUPERANO LE DIMENSIONI E IL PESO STANDARD CONSENTITI PER LA CIRCOLAZIONE**
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** l'istanza avanzata dall'impresa portuale I.Co.p. s.r.l. acquisita al Prot. 0005332 del 24/03/2026 aventi per oggetto la richiesta per l'operazione di trasbordo con utilizzo di autogrù semovente di proprietà Cemi Metalmeccanica alle ore 14.30 ca da trailer proveniente dall'Albania ad articolato per il successivo trasferimento ad un cantiere italiano a cura della ditta di autotrasporti Service 4 del seguente manufatto:
SVR CL140: Larg. 6,739 m Lung. 23,304 m Alt. 3,434 m
presso la banchina n. 7 e con contestuale richiesta di interdizione temporanea della viabilità ordinaria e dell'utilizzo degli stalli di parcheggio come meglio evidenziato nel rilievo planimetrico allegato alla presente Ordinanza lungo la Banchina Nazario Sauro dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 02.04.2026;
- VISTA** l'autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 n.5/2024 rilasciata a favore della società I.Co.p. s.r.l.;
- VISTO** il nulla osta n. 5/2024 all'utilizzo delle banchine pubbliche del Porto Storico di Ancona;
- VISTE** le autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali (ATE) rilasciate alla ditta SERVICE 4 incaricata del trasporto dei componenti dall'ufficio Permessi della Divisione Security, safety portuale e servizi all'utenza dell'Adsp;

TENUTO CONTO della natura e delle modalità di esecuzione delle operazioni portuali, delle dimensioni dei manufatti oggetto di trasporto eccezionale, dello stato dei luoghi con particolare riferimento alla conformazione della viabilità ordinaria e della viabilità interna della Facility 2B;

RAVVISATA la necessità di predisporre adeguatamente gli spazi portuali interessati dalle operazioni portuali e dal transito dei convogli e dei mezzi operativi meglio evidenziati in planimetria ricorrendo ad interdizioni programmate al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO il transito veicolare dei mezzi destinati agli imbarchi e sbarchi a bordo delle unità navali dirette in Grecia e Albania nelle seguenti fasce orarie:
Giovedì 02/04/2026:
M/V AF CLAUDIA (in alternativa AF MIA) – Prevista partenza ore 19.00 (Imbarco 14.00-19.00);
M/V Superfast IV – Previsto arrivo ore 19.00 (Sbarco 19.00-21.00);
M/V FLORENCIA – Previsto arrivo ore 17.00 (Sbarco 17.00-19.00).

VISTA la necessità di evitare interferenze tra le operazioni portuali previste ed il traffico veicolare di cui al precedente punto;

CONSIDERATO che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

VISTI gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

Che dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 02/04/2026, la viabilità ordinaria lungo la Banchina Nazario Sauro adiacente alla recinzione perimetrale di security della facility 2AB – zona B sarà interessata dal transito di mezzi autoarticolati fuori sagoma adibiti al trasporto di n.1 manufatto delle dimensioni di:

– SVR CL140: Larg. 6,739 m. Lung. 23,304 m. Alt. 3,434 m.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 02/04/2026, è interdetta temporaneamente la viabilità ordinaria a senso unico parallela alla recinzione perimetrale di security della facility 2AB – zona B all'altezza della banchina Nazario Sauro – Cancelli di security n. 11. È altresì interdetta la sosta dei veicoli negli stalli meglio identificati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza per consentire il transito dei trasporti eccezionali fuori sagoma in uscita dalla Facility 2AB autorizzati e dell'eventuale transito dei mezzi operativi dell'impresa portuale. In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni di sicurezza e di natura operativa da parte dell'impresa portuale I.Co.P. S.r.l.:

- svolgere le attività richiamate nell'istanza di richiesta nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica;
- le operazioni di trasbordo, di movimentazione e di transito dovranno avvenire al termine delle operazioni di sbarco e/o di imbarco connesse alle navi ro-ro-pax nelle fasce orarie riportate in premessa;
- l'Impresa I.Co.P. Srl dovrà altresì assicurare un presidio di vigilanza a proprio carico mediante guardia giurata per tutta la durata delle operazioni; la guardia giurata dovrà provvedere all'apertura del cancello di security n. 11 previo contatto con la sala operativa della Capitaneria, il presenziamento per tutta la durata dell'apertura stessa e la successiva chiusura;
- organizzare una riunione di coordinamento della sicurezza preliminare all'avvio delle operazioni con redazione del "Verbale di Coordinamento" tra tutti i soggetti interessati; il predetto verbale dovrà essere trasmesso all'Adsp per le eventuali verifiche del caso; l'impresa I.Co.P. S.r.l. dovrà a tal riguardo informare adeguatamente i soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività accessorie e complementari relativamente alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate preliminarmente al loro accesso nell'area portuale; in tale ottica, dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza
- in presenza di necessità di carattere operativo e/o riconducibili alla salvaguardia della pubblica incolumità al momento non preventivabili, l'ADSP si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente l'efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- provvedere al corretto posizionamento di tutta la segnaletica temporanea ed amovibile propedeutica all'interdizione temporanea della viabilità e delle aree interessate dovrà essere garantita;
- tale segnaletica dovrà recare i riferimenti della presente ordinanza e la puntuale segnalazione della fascia oraria di interdizione dell'area; a tal riguardo si ricorda l'obbligo di

posizionare tale segnaletica con un preavviso minimo pari a 48 ore rispetto all'entrata in vigore dei divieti;

- il personale preposto dell'Adsp provvederà al controllo dell'avvenuto posizionamento della predetta segnaletica e della sua conformità nella giornata del 01/04/2026;
- Per l'intera durata di svolgimento delle attività di trasbordo (scarico da autoarticolato proveniente dall'Albania e carico su autoarticolato con destinazione cantiere italiano) l'impresa portuale I.Co.P. S.r.l., responsabile delle operazioni e del coordinamento di sicurezza, dovrà garantire la piena fruibilità delle aree interessate e della sede stradale mediante un servizio di movieri dedicati che avranno il compito di regolamentare la viabilità nei due sensi di marcia, con particolare riferimento all'eventuale transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento; a tal riguardo e in relazione alla ricaduta all'interno delle aree interessate del percorso pedonale così come individuato dall'Ordinanza AdSP n. 11 /2026, i movieri dovranno impedire ogni accesso pedonale non strettamente connessi ad esigenze di natura lavorativa;
- Qualora il posizionamento dei mezzi operativi lo renda necessario, l'impresa potrà provvedere alla rimozione temporanea della segnaletica verticale insistente nell'area provvedendo fermo restando l'assunzione di ogni onere relativo all'immediato ripristino al termine delle operazioni;
- l'impresa portuale I.Co.P. S.r.l., dovrà verificare che l'autotrasportatore sia in possesso di regolare ATE (Autorizzazione trasporti eccezionali) così come previsto dall'Ordinanza ADSP N.77/2019, sincerandosi altresì che la medesima ditta di autotrasporto abbia inoltrato regolare preavviso di transito come previsto dalla suddetta ordinanza;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la restituzione delle aree temporaneamente interdette in pristino stato, con particolare riferimento alla rimozione della segnaletica di natura mobile, al ripristino della segnaletica preesistente nonché al riposizionamento di tutti i new jersey temporaneamente rimossi;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società I.Co.P. S.r.l., assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO a tale scopo acquisita. L'impresa portuale comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale **entro la mattinata di giovedì 2 aprile 2026** i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze> I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 31 marzo 2026

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino